

Repertorio n. 50.631

Raccolta n. 25.099

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA

"FONDAZIONE JAMES NON MORIRA' - ONLUS"

Repubblica Italiana

L'anno 2021 (DUEMILAVENTUNO), il giorno 8 (OTTO), del mese di

MARZO, in **ROMA**, Corso Vittorio Emanuele 349, alle ore 12.45

(dodici e quarantacinque).

A richiesta della **"FONDAZIONE JAMES NON MORIRA' - ONLUS"**, con

sede in **ROMA**, Via Giovanni Nicotera numero 29, costituita con

atto a mio rogito in data 26 aprile 2002, Repertorio 22.436,

registrato a Civitavecchia il 9 maggio 2002, atto successiva-

mente modificato con verbale del consiglio direttivo a mio ro-

gito in data 30 aprile 2004, Repertorio 26.660, Raccolta

10.711, registrato a Civitavecchia il 17 maggio 2004 al numero

101.577, Serie 1.

Io sottoscritto Dott. **GIANLUCA NAPOLEONE**, Notaio in **CIVITAVEC-**

CHIA, con studio in Lungoportò Gramsci numero 63, iscritto al

Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e

Civitavecchia, mi sono recato oggi, in detti ora e luogo, per

assistere, elevandone verbale, alla riunione del Consiglio Di-

rettivo costituito dai soci fondatori dell'Ente suddetto, qui

convocata per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta di trasformazione in associazione ex articolo 42-

bis del codice civile.

Registrato a
Civitavecchia
l'11 Marzo 2021
n. 1008
Serie 1T
Euro 200,00
Modello Unico

2) Adozione di un nuovo testo di statuto.

Quivi giunto io Notaio ho rinvenuto il Dott. **FRANCO ROMAGNOLI**, nato a Roma il 4 maggio 1942, residente in Roma, Via Giovanni Nicotera numero 29, codice fiscale RMG FNC 42E04 H501H **Presidente del Consiglio Direttivo** della Fondazione suddetta, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Per designazione unanime dei presenti, assume la presidenza della riunione il Dott. Franco Romagnoli suddetto, il quale, dato atto che:

- la riunione è stata regolarmente convocata mediante invio di avviso contenente l'ordine del giorno;
- del CONSIGLIO DIRETTIVO sono presenti tutti i membri nonché unici soci fondatori: sé medesimo, **LUCIANA CAROSELLI**, nata a Roma il 3 settembre 1939, codice fiscale CRS LCN 39P43 H501J, **FRANCESCO MARIA ROMAGNOLI**, nato a Roma il 17 novembre 1970, codice fiscale RMG FNC 70S17 H501Z, e **MARIA VENTURELLA ROMAGNOLI**, nata a Roma il 2 settembre 1966, codice fiscale RMG MVN 66P42 H501T;

DICHIARA

la presente riunione regolarmente costituita e, pertanto, idonea a deliberare sul predetto Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 15 (quindici) del vigente statuto.

Passando alla trattazione del detto ordine del giorno, il Presidente, ricorda che è stato emanato il D.Lgs. 03/07/2017 numero 117 (codice del terzo settore o CTS), che introduce una

nuova disciplina degli enti di carattere privato, diversi dalle società, che perseguano - senza fini di lucro - finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. Tali enti assumeranno la qualifica di enti del terzo settore, in forma abbreviata ETS, subordinatamente alla loro iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e saranno regolati dalle norme civili e fiscali contenute nel suddetto Decreto 117/2017.

A tale proposito evidenzia che l'articolo 83 del CTS regola la detrazione o deduzione dal reddito dei donatori, delle somme versate in modo tracciabile a favore degli ETS.

Il DPCM del 23/07/2020, pubblicato sulla G.U. 231 del 17/09/2020, prevede poi che il "cinque per mille" venga erogato a favore di alcuni specifici soggetti, tra i quali gli ETS iscritti al RUNTS.

Ne discende che l'iscrizione al RUNTS diviene essenziale, pena la perdita dell'accesso al beneficio del "cinque per mille" e la indetraibilità fiscale dal proprio reddito, per i soggetti donatori.

Anche se le norme cui si è fatto cenno, entreranno in vigore in futuro, appare evidente, in tale prospettiva, la necessità di valutare un adeguamento statutario e di orientamento circa le future modalità operative e organizzative della Fondazione.

Si tratta, inoltre, di un futuro non lontano, in quanto con Decreto del Ministro del Lavoro n. 106 del 15/09/2020, pubbli-

cato sulla G.U. del 21/10/2020, sono state emanate le norme di funzionamento del RUNTS che, pertanto, entrerà in funzione decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto (22/10/2020), quindi verso la metà di aprile 2021.

Poiché il CTS prevede una disciplina più formale e articolata per le fondazioni rispetto alle associazioni - atteso che le fondazioni dovranno necessariamente chiedere il riconoscimento della personalità giuridica - sembra più consono alla attuale struttura della fondazione, alle sue modalità operative, all'esperienza ormai quasi ventennale di attività, procedere a una trasformazione della stessa in associazione, senza chiedere poi il riconoscimento della personalità giuridica e mantenendo in tal modo una maggiore snellezza operativa e minori vincoli formali.

Tale trasformazione è possibile, stante l'introduzione, da parte del decreto 117/2017 (articolo 98) del nuovo articolo 42-bis del Codice Civile, che consente e regola tutte le reciproche trasformazioni, fusioni e scissioni, di associazioni e fondazioni.

Conferma poi che, come previsto dall'articolo 42-bis del codice civile, presso la sede sociale è stata depositata la situazione patrimoniale alla data del 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) e la relazione dell'organo amministrativo - dalla quale risulta, tra l'altro, la inesistenza di creditori - e di avere già distribuito a tutti i presenti copia del nuo-

vo testo di statuto adeguato a quanto richiesto dal D.Lgs. 117 del 03/07/2017 - redatto sulla base di una precedente reciproca consultazione e condivisione, al fine di poter procedere, non appena sarà possibile e consentito - secondo i termini previsti dall'articolo 34, comma 2, del Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15/09/2020 - alla iscrizione al RUNTS, sezione "altri enti del terzo settore" (articolo 3, comma 1, lett. g) del medesimo Decreto.

Di tale nuovo statuto evidenzia le seguenti principali modifiche:

- *) il mutamento della forma giuridica da fondazione in associazione;
- *) il conseguente mutamento della denominazione da "FONDAZIONE JAMES NON MORIRÀ-ONLUS" in "ASSOCIAZIONE JAMES NON MORIRÀ-ONLUS";
- *) la successiva assunzione della denominazione definitiva di "ASSOCIAZIONE JAMES NON MORIRÀ - ETS" al momento di accettazione della domanda di iscrizione al RUNTS;
- *) una nuova formulazione dello scopo sociale, meno descrittiva e particolareggiata, ma più ampia, sia nel tipo di prestazioni, sia quanto ad aree geografiche di intervento, ora senza alcuna limitazione o preferenza territoriali, e contenente lo specifico riferimento alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs 117/2017;
- *) l'introduzione di un organo di controllo monocratico;

*) l'introduzione dell'organo assembleare, conseguente alla nuova forma giuridica di associazione;

*) altre modifiche per l'adeguamento a tutte le ulteriori prescrizioni del D.Lgs. 117/2017 (CTS).

Segnala inoltre che le norme transitorie prevedono per le Onlus, qual è attualmente la fondazione, uno specifico percorso in base al quale le stesse, una volta entrato in funzione il

RUNTS - al quale sarà stato trasmesso, da parte dell'Agenzia delle entrate, l'elenco delle Onlus - dovranno comunque presentare domanda di iscrizione al RUNTS nel periodo di tempo decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'elenco degli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus e il 31 (trentuno) marzo dell'anno successivo all'autorizzazione della commissione Europea, di cui all'articolo 101, comma 10, del D. Lgs. 117/2017. In tale sede si dovrà dichiarare se si intende o meno richiedere il riconoscimento della personalità giuridica e se si intende iscriversi come ente non commerciale.

Con la prossima entrata in vigore del RUNTS, diviene dunque condizione essenziale, per la Fondazione e futura associazione, iscriversi al suddetto registro, per consentire ai propri donatori di continuare a beneficiare della detrazione, dal proprio reddito, dell'ammontare delle donazioni effettuate e per essere inclusa negli elenchi dei soggetti beneficiari del "cinque per mille".

Chiede quindi ai presenti di valutare la proposta e di deliberare in merito.

Il Consiglio, udita l'esposizione del Presidente, avendo dichiarato di condividerla pienamente, all'unanimità

DELIBERA:

1) di approvare la trasformazione della fondazione in associazione, con effetto immediato;

2) di approvare la futura iscrizione al RUNTS dichiarando, in sede di iscrizione, di volersi iscrivere nella sezione "Altri enti del terzo settore" e che si svolgerà attività non commerciale, per cui si manterrà lo status di ente non commerciale;

3) di approvare il nuovo testo di statuto sociale nel testo di seguito riportato con la precisazione che, come previsto dalla legge (articolo 4, comma 1, D.Lgs. 117/2017), la modifica della denominazione da "Associazione James non morirà-Onlus" a quella definitiva "Associazione James non morirà-ETS", avverrà solo a partire dalla iscrizione al RUNTS per cui, fino a tale data, rimarrà in essere la denominazione "Associazione James non morirà-Onlus":

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione denominata "**JAMES NON MORIRA' - ONLUS**" e, in forma abbreviata, "**JNM-ONLUS**".

L'associazione si iscriverà al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quando il medesimo sarà operativo e accet-

terà le iscrizioni, al fine di consentire ai donatori di beneficiare delle detrazioni fiscali per le elargizioni erogate.

Conseguentemente, l'associazione acquisirà, con tale iscrizione, la qualifica di Ente del Terzo Settore e assumerà la denominazione **"JAMES NON MORIRA' - ETS"** e in forma abbreviata **"JNM ETS"**, come previsto dall'art. 12 del D. Lgs 03/07/2017 n. 117.

Fino a tale momento, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs.

03/07/17 n. 117, l'associazione manterrà la qualifica di Onlus, l'iscrizione all'anagrafe delle Onlus e la denominazione **"ASSOCIAZIONE JAMES NON MORIRÀ - ONLUS"**.

ARTICOLO 2 - SEDE

L'associazione ha sede in **ROMA**.

L'indirizzo è attualmente stabilito in Via Nicotera numero 29, e può essere variato con decisione dell'organo amministrativo, senza che ciò costituisca modificazione dello Statuto.

L'Organo di amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici, in Italia e all'estero.

Con decisione dell'assemblea degli associati possono essere istituite e sopprese sedi secondarie, in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata dell'associazione è stabilita al **31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent)** e può essere prorogata, o anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea degli associati.

ARTICOLO 4 - SCOPO

L'associazione non ha scopo di lucro.

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, in via esclusiva, le attività di interesse generale di cui all'art. 5, c.1 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117, al fine del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tra le attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117, quella svolta in via del tutto prevalente è quella indicata alla lettera u), consistente in attività di beneficenza, a favore di persone fisiche ovvero ad altri soggetti o enti, sia con erogazioni dirette di denaro, beni e servizi, che attraverso il sostegno di progetti per fronteggiare e migliorare le situazioni ambientali, sociali, sanitarie, psicologiche, umane, familiari, culturali, lavorative, personali e ogni forma di svantaggio, disagio, discriminazione, sofferenza, povertà, bisogno, solitudine, abbandono, isolamento, invalidità, malattia, nonché l'erogazione di beni o servizi a sostegno delle persone o delle attività di interesse generale, sopra indicate.

Potranno anche essere svolte, occasionalmente, temporaneamente o per singoli progetti, tutte le altre attività previste dal suddetto art. 5 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117, con particolare riferimento a quelle indicate alle lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), p), s), w).

Nelle attività di cui sopra si intendono comunque esplicitamente incluse e ricomprese tutte le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché tutte le attività già svolte o in corso di svolgimento da parte dell'associazione, in qualsiasi nazione del mondo, quali progetti a tempo determinato, progetti con finalità specifiche, progetti permanenti (*on going*).

Tutte le suddette attività potranno essere svolte direttamente o indirettamente nonché, in via subordinata e occasionale, sostenendo e finanziando progetti, campagne promozionali, iniziative, premi e concorsi, borse di studio, comunque legati o indirizzati alla sensibilizzazione nei confronti delle attività istituzionali, anche partecipando o sostenendo tali iniziative, ideate e gestite da altri enti.

L'associazione può inoltre compiere tutti gli atti e le operazioni mobiliari, immobiliari o finanziarie esclusivamente strumentali al conseguimento dello scopo sociale, ed in particolare può assumere finanziamenti sotto qualsiasi forma, inclusi i finanziamenti ipotecari, ricevere e prestare garanzie anche fideiussorie ed avalli, cedere, acquistare o permutare immobili, assumere partecipazioni in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio sempreché, a giudizio dell'Organo di amministrazione, tali operazioni siano vantaggiose od opportune per il conseguimento dello scopo sociale, e comunque non ne comportino modificazioni sostanziali,

nonché partecipare a consorzi, associazioni ed altri organismi associativi.

ARTICOLO 5 - RISORSE

Le risorse economiche necessarie per il conseguimento delle proprie finalità, possono derivare:

- a) dalle donazioni, contributi, elargizioni, liberalità, lasciti, occasionali o continuativi, destinati al sostegno delle attività e finalità dell'associazione, di singoli progetti, ovvero per sostegni a distanza di bambini o di altre persone, gruppi o categorie di persone;
- b) dall'attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta o sollecitazione di donazioni, lasciti, contributi, elargizioni, liberalità, di natura non corrispettiva;
- c) dall'attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o servizi di modico valore, secondo le modalità e limiti di cui all'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117;
- d) dai proventi derivanti dall'impiego del patrimonio di cui al successivo art. 6, e dagli altri beni e risorse, attività materiali, immobiliari, mobiliari e finanziarie possedute;
- e) da ogni altra somma di denaro, di beni mobili e immobili, di beni fungibili, di diritti, premi, buoni acquisto, assegnazioni di denaro, che pervengano all'associazione da chiunque, assegnazione di premi, in denaro in buoni, valori o in natura,

derivanti dalla devoluzione di premi non assegnati da parte di imprese che abbiano organizzato campagne promozionali o pubblicitarie a premi;

f) da donazioni, lasciti, legati, contributi di natura non corrispettiva, anche derivanti da disposizioni testamentarie o da disposizioni patrimoniali di persone fisiche o enti, incluse, per questi ultimi, eventuali devoluzioni in sede di liquidazione dei medesimi enti.

Considerate le proprie finalità, l'associazione - per il sostenimento delle proprie necessità generali, amministrative, gestionali e per quelle relative alla retribuzione di dipendenti e/o collaboratori - si avvarrà prevalentemente, per quanto possibile, del volontariato, e potrà contare sull'attività e sul sostegno, diretto e indiretto, degli associati.

ARTICOLO 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, beni mobili e immobili, attività finanziarie, avanzi di gestione, riserve, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri compo-

nenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano distribuzione indiretta di utili le fattispecie previste dall'art. 8, comma 3, dalla lettera a) fino alla lettera e) del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117.

ARTICOLO 7 - ASSOCIATI

È prevista unicamente la categoria degli associati ordinari.

Tale qualifica spetta di diritto a tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e che sono intervenuti nell'atto di trasformazione in associazione e a quanti vengano successivamente accolti quali associati.

L'appartenenza all'associazione comporta l'obbligo di osservanza dello statuto, la condivisione degli obiettivi, l'impegno a fornire l'apporto di idee, energie e competenze, attività indispensabili alla vita dell'associazione.

Il rapporto associativo è disciplinato in modo uniforme per tutti gli associati, i quali hanno tutti eguali diritti e doveri, incluso l'elettorato attivo e passivo, il voto per le delibere di carattere straordinario e le modifiche statutarie, la nomina degli organi dell'associazione.

Il rapporto associativo cessa per:

- dimissioni;
- morte, che estingue il rapporto associativo.
- scioglimento e/o messa in liquidazione o per qualsiasi altra

causa di scioglimento.

Ciascun associato ha diritto di dimettersi in qualsiasi momento dall'associazione, senza diritto o pretesa alcuna sul patrimonio dell'associazione.

È ammessa l'esclusione dell'associato, che dovrà essere deliberata esclusivamente dall'assemblea degli associati, a proprio insindacabile giudizio, nei seguenti casi:

*) atti od attività di grave slealtà o di concorrenza in danno dell'associazione che comporti per la stessa, uno sviamento dei donatori e sostenitori, un danneggiamento della sua immagine, una diminuzione dei ricavi, una denigrazione della stessa, della sua attività e dei suoi associati, amministratori e dipendenti;

*) atti gravemente lesivi del rapporto di fiducia, quali il mancato versamento all'associazione di somme ricevute dai donatori, l'utilizzo per fini personali o, comunque, estranei alle necessità aziendali, di somme e beni di proprietà o di spettanza dell'associazione, la raccolta non autorizzata di fondi a nome dell'associazione;

*) un'attività od un atteggiamento tesi a creare disaccordo nell'ambito dell'associazione, mirando a suscitare tensioni, liti, malumori ed incomprensioni, tra gli associati, gli amministratori, gli eventuali dipendenti e collaboratori;

*) lo svolgimento in proprio od attraverso società, associazioni o altri enti, anche per interposta persona, di attività

in concorrenza con quelle svolte dall'associazione;

*) ogni altro comportamento o atteggiamento che l'assemblea degli associati valuti incompatibile con il permanere della qualifica di associato.

La richiesta di ammissione di nuovi associati, sarà valutata dall'organo amministrativo che, in caso di parere positivo, sottoporrà la richiesta di ammissione all'assemblea, che delibererà in via definitiva e può accettare o rifiutare la richiesta a proprio insindacabile giudizio, anche in difformità della proposta dell'organo amministrativo.

L'ammissione di nuovi associati sarà valutata in relazione alle concrete necessità dell'associazione, allo spirito che anima l'attività dell'associazione e all'affiatamento degli associati, che sono impegnati, in prima persona, nell'attività dell'associazione, elementi essenziali per il successo e la proficua prosecuzione dell'attività, improntata anche al massimo risparmio di costi.

Nella valutazione della richiesta di ammissione ad associato, si dovrà tenere conto della concreta e documentata precedente esperienza del richiedente - elemento questo essenziale che deve essere comune a tutti gli associati - maturata per un congruo periodo presso altre strutture analoghe, nonché delle competenze tecniche, attitudinali, professionali, della capacità di integrazione e di impegno personale continuativo.

L'organo amministrativo, una volta ricevuta tutta la documen-

tazione a supporto e documentazione dei requisiti sopra indicati e quella ulteriore ritenuta necessaria, esprimerà il proprio parere entro i successivi tre mesi.

Nel caso ritenga necessario uno stage in uno dei progetti gestiti dall'associazione direttamente o indirettamente, i tre mesi decorreranno dal termine dello stage.

L'organo amministrativo trasmetterà all'assemblea, entro trenta giorni, la propria delibera di accettazione o diniego della richiesta di ammissione ad associato. L'assemblea, entro tre mesi dal ricevimento, delibererà sulla proposta dell'organo amministrativo, a proprio insindacabile giudizio, anche in senso contrario alla stessa.

ARTICOLO 8 - LIBRI SOCIALI

L'associazione, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 117/2017, terrà i seguenti libri:

- a) Libro giornale e relative schede (partitari) di mastro;
- b) Libro degli inventari;
- c) Libro degli associati;
- d) Libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee;
- e) Libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo;
- f) Libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo;
- g) Libro del bilancio sociale, solo nel caso previsto dall'art. 14, c. 1 del D.Lgs. 117/2017.

I libri di cui sopra sono tenuti a cura dell'organo amministrativo, salvo il libro di cui alla lett. f) che è tenuto a cura dell'organo di controllo.

Nel libro degli associati, che potrà essere tenuto anche in modalità informatica, dovranno essere riportati i dati anagrafici, il codice fiscale, un recapito postale, l'indirizzo Internet, un recapito telefonico, dati di un documento di riconoscimento di ciascun associato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta all'organo amministrativo, che potrà subordinarla a specifiche garanzie, modalità di accesso e di consultazione.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati delibera sulle materie alla stessa riservate dalla legge, dal presente statuto e dall'art. 25 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117.

In ogni caso l'assemblea:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca i componenti degli organi sociali: organo di amministrazione, organo di controllo nonché, quando previsto dal D. Lgs. 117/2017, il revisore legale dei conti;
- 3) determina le eventuali indennità dei componenti dell'organo di amministrazione, e i compensi dell'organo di controllo e del revisore contabile, se nominati;
- 4) delibera sulla responsabilità degli organi sociali e pro-

muove azione di responsabilità nei loro confronti;

5) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto nonché sullo scioglimento, fusione, trasformazione, scissione dell'associazione;

6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

7) delibera in ordine all'ammissione ed esclusione degli associati dall'associazione;

8) nomina i liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;

9) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e su ogni altra questione concernente la vita e l'andamento dell'associazione alla stessa sottoposta.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DECISIONI

Le decisioni degli associati sono prese mediante delibera assembleare. Hanno diritto di intervenire in assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati ordinari che risultino iscritti al libro degli associati da almeno tre mesi. Ciascun associato ha diritto a un voto.

L'assemblea è regolarmente costituita, con la presenza di tanti associati che rappresentino, in prima convocazione, almeno la metà dei medesimi e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In sede straordinaria è necessaria la presenza e il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

Restano salve le eventuali altre disposizioni del presente statuto che stabiliscono, per l'assunzione di particolari decisioni, maggioranze diverse da quelle sopra indicate.

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'organo amministrativo, presso l'indirizzo della sede sociale o altrove in Italia, con qualsiasi mezzo idoneo (fax, raccomandata, telegramma, email, Pec, ecc.), inviata agli associati almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Si considera altresì validamente effettuata la convocazione consegnata a mano, ove su copia della medesima risultino apposte la data di ricevimento e la firma del soggetto al quale la stessa è indirizzata.

Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista la data per una successiva convocazione dell'assemblea, per i casi in cui nella prima convocazione, l'assemblea non risulti legalmente costituita. Nello stesso giorno non può essere fissata più di una convocazione.

La convocazione dell'assemblea, in caso di assenza o impedimento del Presidente, può essere validamente effettuata, con le modalità di cui sopra, anche dal vice presidente, da cia-

scun amministratore delegato, ovvero da due associati o due componenti dell'organo amministrativo.

In caso di dimissioni, morte o mancanza per qualsiasi altro motivo di uno o più amministratori quello o quelli rimasti in carica, provvedono, senza indugio, alla convocazione dell'assemblea.

L'assemblea può tuttavia validamente riunirsi, anche in mancanza di tali formalità e di termini, qualora siano presenti tutti gli associati e tutti gli amministratori.

Nel caso di delibere che abbiano per oggetto l'esclusione dell'associato dall'associazione, l'assemblea dovrà deliberare con il voto favorevole della maggioranza degli associati diversi da quello del quale deve essere deliberata l'esclusione.

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione audiovisivi, è ammesso alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; la riunione si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il segretario;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-

dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere eventuali documenti.

Ogni associato può farsi rappresentare nell'assemblea solamente da un altro associato.

La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dall'associazione.

Ciascun associato può rappresentare, al massimo, altri tre associati.

Se la delega è conferita per singola assemblea essa ha effetto anche per le convocazioni successive alla prima.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea, nonché dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare il risultato delle votazioni con indicazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale dell'assemblea, anche quando redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

ARTICOLO 11 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di mancanza o impedimento, da persona designata dall'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario.

Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento della discussione e accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Nei casi previsti dalla legge o qualora il Presidente dell'assemblea lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di due e fino a sei membri, eletti dall'assemblea degli associati, scelti in maggioranza tra gli associati.

Gli amministratori restano in carica fino a dimissioni o revoca, anche senza giusta causa, o per il diverso periodo determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina.

La cessazione degli amministratori dalla carica, in seguito a dimissioni, ha effetto dal momento in cui l'associazione ha ricevuto formale notizia delle dimissioni.

La nomina e la revoca degli amministratori è comunicata e iscritta al RUNTS, entro trenta giorni, quando l'associazione sarà iscritta a tale registro.

Fermo quanto previsto nel successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica convocano senza indugio l'assemblea, per deliberare la sostituzione o l'eventuale riduzione del nu-

mero dei componenti.

Il Consiglio di amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente ed, eventualmente, un Vice-Presidente e gli eventuali amministratori delegati, stabilendone i poteri.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega nel rispetto dei divieti di cui all'art. 2381, comma 4, c.c. e all'art. 2475, comma 5.

L'organo amministrativo può nominare uno o più procuratori, delegando ad essi alcuni dei propri poteri, per singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIUNIONI

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario, presso la sede sociale, o nel diverso luogo che il Presidente riterrà più idoneo ovvero in collegamento audiovisivo.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce comunque, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio annuale.

In sua assenza o impedimento, la convocazione può essere fatta del vice presidente e, in caso di sua assenza o impedimento da un qualsiasi altro amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo (fax, raccomandata, telegramma, email,

Pec, ecc.), inviato a ciascun amministratore almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Si considera altresì validamente notificata la convocazione consegnata a mano, ove su copia della medesima risultino apposte la data di ricevimento e la firma del soggetto al quale la stessa è indirizzata.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano, anche con collegamento audio e/o video, tutti i consiglieri in carica e sia stato informato, se nominato, l'organo di controllo.

Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione audiovisivi, è ammesso alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e

sottoscrizione del verbale; la riunione si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il segretario.

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere eventuali documenti.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dall'Associazione.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle delibere dell'organo di amministrazione.

ARTICOLO 14 - POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell'associazione con tutti i conseguenti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salve le competenze riservate dalla legge o dal presente statuto alle decisioni degli associati.

Al Presidente, al Vice Presidente e agli amministratori delegati, se nominati, spettano, con firma singola, i poteri con-

cernenti l'esecuzione delle delibere del Consiglio, nonché tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione dei seguenti poteri riservati alle delibere collegiali del Consiglio di amministrazione nonché, ove applicabili, quelli indicati all'art. 2381, c. 4 cod. civ:

- *) redazione e approvazione del bilancio;
- *) acquisti, permuta, alienazioni immobiliari;
- *) assunzione di obbligazioni ipotecarie, anche cambiarie;
- *) costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni di ogni specie;
- *) rilascio di fidejussioni, garanzie od avalli;
- *) assunzione di partecipazioni in società, enti, associazioni, costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o connesso a quello dell'associazione e tale comunque da non modificarlo sostanzialmente.

Il Presidente, il Vice Presidente, gli amministratori delegati possono delegare parte dei propri poteri a procuratori speciali, per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente e il Vice Presidente hanno, disgiuntamente, la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPENSI E RIMBORSI

La carica di componente del Consiglio di amministrazione è gratuita.

Ai singoli membri, considerata la natura e le finalità della associazione, spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e quelle relative a trasferte legate ad attività operative, progetti, sviluppo dell'attività.

L'assemblea può determinare, per singoli amministratori, delle specifiche indennità o compensi, legate a singoli progetti e connesse al particolare impegno necessario per lo sviluppo di uno o più progetti o ad altre particolari situazioni valutabili caso per caso.

Il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, sostenute dagli amministratori per trasferte in Italia od all'estero, e le eventuali specifiche indennità loro riconosciute, effettuate in relazione ad attività operative o legate ad uno specifico progetto e necessarie alla sua realizzazione e/o gestione, sono configurabili come costi diretti di realizzazione del progetto o come costi legati comunque allo sviluppo dell'attività operativa.

Il rimborso delle spese di trasferta, trasporto, vitto e alloggio, sono effettuate a piè di lista e/o con il sistema forfetario o misto, in base a quanto previsto dall'art. 51, comma 5, del DPR 917/86 (Tuir).

In caso di mancata iscrizione o di cancellazione dell'associazione dal RUNTS, si applicheranno le disposizioni del D.Lgs. 460/97 e del TUIR (DPR 917&87) in materia di associazioni e di Onlus.

ARTICOLO 16 - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il bilancio dovrà essere approvato dall'assemblea entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Il bilancio sarà composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico (definito rendiconto finanziario dall'art. 13 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117) e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Sarà redatto sulla base delle risultanze della contabilità tenuta con il metodo della partita doppia, secondo il principio di competenza.

La contabilità comporterà la tenuta del libro giornale, delle schede di mastro e del libro degli inventari anche ai sensi al TUIR e dell'art.87 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117.

Il bilancio sarà redatto anche in conformità della modulistica che sarà eventualmente approvata dal Ministero delle Politiche Sociali o da altri enti preposti a regolare e controllare l'attività degli ETS o delle Onlus.

Se l'associazione assumerà la qualifica di ETS, il bilancio sarà anche depositato presso il RUNTS.

Il bilancio sociale sarà redatto, a cura del consiglio di amministrazione, ove ricorrano le previsioni di cui all'art. 14, c. 1 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117.

Ai sensi dell'art. 14, c. 2, del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117, l'associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti, a qualsiasi titolo, ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo nonché agli eventuali dirigenti e agli associati.

ARTICOLO 17 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è nominato dall'assemblea degli associati, quando questa lo ritenga opportuno, ovvero nei casi previsti dalla legge (art. 30, c. 2, D.Lgs 03/07/2017 n. 117).

L'organo di controllo potrà essere monocratico (persona fisica o giuridica iscritta nel registro dei revisori legali), ovvero composto da tre membri effettivi e due eventuali supplenti.

Almeno uno degli effettivi - ovvero l'unico componente, in caso di organo monocratico - deve essere iscritto al registro dei revisori contabili.

L'organo di controllo opera secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 (osservanza della legge e dello statuto, rispetto dei principi di corretta amministrazione, adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile).

Esercita inoltre la funzione di revisione legale dei conti - ove non sia stato nominato un revisore legale dei conti - ai sensi del disposto dell'art. 30, c. 6, secondo periodo, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 31, comma 1, del

D.Lgs. 03/07/2017 n. 117. In tal caso l'organo di controllo, se collegiale, deve essere interamente composto da soggetti iscritti al registro dei revisori legali.

Per la carica di componente dell'organo di controllo e/o di revisore legale - ove non svolta gratuitamente in considerazione dello scopo sociale - sarà corrisposto un compenso, deliberato dall'assemblea e sarà comunque riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in relazione allo svolgimento dell'incarico.

I componenti dell'organo di controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

I verbali delle riunioni dell'organo di controllo, dovranno essere riportati su apposito registro.

ARTICOLO 18 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Se il raggiungimento dello scopo dell'associazione diviene impossibile o troppo difficile da conseguire, in relazione ad una insufficienza del patrimonio, alla esiguità delle entrate da destinare alle finalità, o in relazione a qualsiasi altro motivo o ragione, l'organo di amministrazione propone all'assemblea di deliberare lo scioglimento dell'associazione e la contestuale devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art.

9 del D.Lgs. 03/07/17 n. 117 - previo parere positivo dell'ufficio previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117, ove iscritta al RUNTS - ad altre specifiche associazioni o fondazioni aventi scopo analogo, ovvero a fini di pubblica

utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento potrà essere attuato anche attraverso una procedura di liquidazione, con nomina di un liquidatore, che il Consiglio di amministrazione indicherà all'assemblea, cui spetta la nomina, tra quelli dei suoi componenti aventi la qualifica di associato, al quale potrà essere attribuito, dall'assemblea, un compenso per la carica.

Ove nessuno degli amministratori o associati, accetti tale incarico, potrà essere designato, dall'assemblea, un professionista esterno.

ARTICOLO 19 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applica il D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 in materia di ETS (Enti del Terzo settore) nonché - in caso di mancata iscrizione, ovvero di successiva cancellazione dal RUNTS - le norme del codice civile in materia di associazioni e il D.Lgs. 460/97.

ARTICOLO 20 - NORME TRANSITORIE

Solo nel periodo transitorio - cioè fino a quando l'associazione non sarà iscritta al RUNTS - l'associazione continuerà a mantenere la qualifica di Onlus, e continueranno a valere le norme seguenti che decadranno automaticamente con l'iscrizione al RUNTS, come anche indicato dalla circolare Ministero del Lavoro n. 38 del 27/12/2018:

*) la denominazione dell'associazione sarà **"ASSOCIAZIONE JAMES**

NON MORIRA' Onlus":

*) sono esplicitamente applicabili, anche se già contenute nei vari articoli del presente statuto, le previsioni e le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), del D.Lgs. 460/97;

*) L'associazione, come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 460/97, non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui alla lettera a) del medesimo articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

*) ai sensi di tale disposizione, interpretata anche dalla circolare ministeriale 26/06/98 n. 1SS/B al punto 1,5 sub 2, l'associazione potrà svolgere le attività direttamente connesse, identificate come "accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse". Tali attività dovranno essere svolte, nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 10 del D.Lgs. 460/97, quindi non assumendo prevalenza, rispetto all'attività istituzionale e nei limiti del 66% (sessantasei per cento) delle spese complessive nella associazione;

*) ai fini di quanto richiesto dal D.Lgs. 460/97, sono esplicitamente esclusi, tra i soggetti beneficiari - anche se implicitamente risultante dai fini sociali - gli associati, tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo, i dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi, chiunque collabori a qualsiasi titolo con l'associazione, i soggetti che effettuano versamenti, finan-

ziamenti, donazioni, elargizioni, erogazioni liberali, nonché i loro familiari parenti ed affini entro il terzo grado, le società collegate ai soggetti sopra elencati o da questi controllate e, in ogni caso, tutti i soggetti di cui all'articolo 10, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 460/97;

*) l'associazione, come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 460/97, non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui alla lettera a) del medesimo articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

*) ai sensi di tale disposizione, interpretata anche dalla circolare ministeriale 26/06/98 n. 1SS/B al punto 1,5 sub 2, l'associazione potrà svolgere le attività direttamente connesse, identificate come "accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse". Tali attività dovranno essere svolte, nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 10 del D.Lgs. 460/97, quindi non assumendo prevalenza, rispetto all'attività istituzionale e nei limiti del 66% (sessantasei per cento) delle spese complessive nella associazione.

Sempre nel periodo transitorio - e cioè fino a quando l'associazione non si iscriverà al RuntS e si applicheranno in toto le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 - si applicano inoltre le previsioni di cui all'art. 104, commi 1 e 2, del D.Lgs. 117/2017.";

* * * * *

4) di dare atto che, conseguentemente a quanto sopra deliberato, gli associati dell'associazione, come previsto dall'art 7 (sette) del nuovo statuto ora approvato, risultano essere i quattro fondatori della ex fondazione e precisamente:

- **FRANCO ROMAGNOLI**, nato a Roma il 4 maggio 1942, ivi residente in Via Nicotera n. 29, codice fiscale RMG FNC 42E04 H501H;
- **LUCIANA CAROSELLI**, nata a Roma il 3 settembre 1939, ivi residente in Via Nicotera n. 29, codice fiscale CRS LCN 39P43 H501J;
- **FRANCESCO MARIA ROMAGNOLI**, nato a Roma il 17 novembre 1970, ivi residente in Via Sabotino n. 2, codice fiscale RMG FNC 70S17 H501Z;
- **MARIA VENTURELLA ROMAGNOLI**, nata a Roma il 2 settembre 1966, ivi residente in Via Trotula de Ruggiero n. 140, codice fiscale RMG MVN 66P42 H501T.

oOo

I suddetti, tutti presenti, dichiarando di costituirsi in prima assemblea, deliberano:

a) di fissare in quattro il numero dei membri del consiglio di amministrazione della "Associazione James non morirà - Onlus", i quali dureranno in carica a tempo indeterminato, chiamando a farne parte i Signori:

- **FRANCO ROMAGNOLI**, nato a Roma il 4 maggio 1942, ivi residente in Via Nicotera n. 29, codice fiscale RMG FNC 42E04 H501H;
- **LUCIANA CAROSELLI**, nata a Roma il 3 settembre 1939, ivi re-

sidente in Via Nicotera n. 29, codice fiscale CRS LCN 39P43
H501J;

- **FRANCESCO MARIA ROMAGNOLI**, nato a Roma il 17 novembre 1970,
ivi residente in Via Sabotino n. 2, codice fiscale RMG FNC
70S17 H501Z;

- **MARIA VENTURELLA ROMAGNOLI**, nata a Roma il 2 settembre 1966,
ivi residente in Via Trotula de Ruggiero n. 140, codice fiscale
RMG MVN 66P42 H501T, nominando, tra di essi, quale **PRESI-**
DENTE, il Dott. Franco Romagnoli, i quali accettano;

b) di nominare quale organo di controllo monocratico, il Dott.
FABIANO RUBEO, nato a ROMA il 31 LUGLIO 1970, residente in ROMA,
Via Gaudenzio Fantoli numero 39, codice fiscale RBU FBN
70L31 H501J, iscritto nel Registro dei Revisori dei Conti al
numero 129046 (D.M. del 9 aprile 2003, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale numero 031 del 18 aprile 2003);

c) di dare mandato al **Dott. Franco Romagnoli** di compiere tutti
gli atti conseguenti e connessi a quanto sopra deliberato e
per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, all'anagrafe
delle Onlus e all'Agenzia delle Entrate per la sezione che si
occupa del "cinque per mille", conferendogli all'uopo tutti i
più ampi poteri, nessuno escluso, anche per la futura iscrizione
al RUNTS.

Terminate le delibere, null'altro essendovi da deliberare e
nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la
riunione essendo le ore 13.45 (tredici e quarantacinque).

Su di che io Notaio ho redatto il presente verbale scritto da
persone di mia fiducia, in parte a macchina e in parte a mano,
e, come appresso, sottoscritto, previa lettura da me datane,
alla presenza degli intervenuti, al Presidente il quale, da me
interpellato, lo ha approvato dichiarandolo conforme alla sua
volontà e a verità.

Consta di nove fogli scritti su pagine trentacinque righe
quattordici della presente trentaseiesima.

F.to Franco Romagnoli

F.to Luciana Caroselli

F.to Francesco Maria Romagnoli

F.to Maria Venturella Romagnoli

F.to Gianluca Napoleone Notaio

oOo